



COPIA

Città di Nardò

Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 119 del 05/06/2020

OGGETTO: Art. 107, c. 5, D.L. 17-3-2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27. Emissione avvisi TARI per l'anno 2020.-

L'anno 2020 il giorno 5 del mese di GIUGNO alle ore 12:00, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 MELLONE Giuseppe	Sindaco
2 CAPOTI Oronzo	Vice Sindaco
3 NATALIZIO Cosimo	Assessore
4 MARINI Bernadetta	Assessore
5 LUPO Gianpiero	Assessore
6 SODERO Maria Grazia	Assessore
7 TOLLEMETO Ettore	Assessore
8 PUGLIA Giulia	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	
Sì	
Sì	

Presiede la Seduta Il Sindaco Avv. Giuseppe MELLONE

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Il Segretario Generale Avv. Antonio SCRIMITORE

Il Sindaco dà atto che la riunione odierna, così come quelle future, si svolge nella piena osservanza delle disposizioni governative in tema di prevenzione e contenimento della epidemia “COVID-19”.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- che in particolare, l’articolo 1 della legge 147/13:
 - al comma 654, stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
 - al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;
- che l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*, innovando la precedente disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 recante *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;
- che la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”*;
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”*;

- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.*
- che con deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- che il suddetto atto di regolazione, prevede che il gestore predisponesse annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente (da identificarsi con AGER), che verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. L’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- che per l'anno 2020 il termine per l'approvazione dei regolamenti e della TARI è stato fissato dal D.L. 124 del 26.10.2019 al 30.04.2020, in deroga ai termini di cui all'art. 1, c. 169, della L. 296 del 27.12.2006, che stabilisce che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*, e successivamente differito al 30.6.2020 dalla L. 160/2019, art. 1, c. 779, e confermato dall'art. 107, c.4, del D.l. 18 del 17.3.2020;
- che l'art. che l'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; attualmente ai sensi del DL 18/2020 il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali risulta differito al 31.7.2020; in conformità, il D.L. 34 del 19.5.2020, con l'art. 138 abroga le disposizioni della L. 160/2019, art. 1, c. 779, e dell'art. 107, c.4, del D.l. 18 del 17.3.2020;

Tutto ciò premesso,

- Considerato che l'applicazione della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA continua a sollevare perplessità e ad evidenziare difficoltà operative tra tutti gli addetti al settore, tanto che l'art. 107, c.5, del D.L 18 del 17.3.2020, stabilisce che *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;
- Considerato che è necessario procedere all'emissione degli avvisi TARI, e che la situazione di incertezza dovuta all'applicazione delle nuove regole dell'ARERA fa supporre che non sia possibile pervenire all'approvazione del Piano finanziario per l'anno 2020 entro il termine del 31.7.2020;
- Ritenuto di dover dare indirizzo al Dirigente dell'Area Funzionale 2.a di procedere pertanto all'emissione degli avvisi TARI sulla base della tariffa adottata per l'anno 2019, approvata con

Deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 28/03/2019 “Bilancio di Previsione 2019/2021 - Piano Tariffario TARI 2019 – Approvazione”;

Tutto ciò premesso e considerato,

- Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma di palese;

DELIBERA

1. Di dare indirizzo al Dirigente dell'Area Funzionale 2.a di procedere all'emissione degli avvisi TARI sulla base della tariffa adottata per l'anno 2019, approvata con Deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 28/03/2019 “Bilancio di Previsione 2019/2021 - Piano Tariffario TARI 2019 – Approvazione”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, c.5, del D.L 18 del 17.3.2020, considerato che la situazione di incertezza dovuta all'applicazione delle nuove regole dell'ARERA fa supporre che non sia possibile pervenire all'approvazione del Piano finanziario per l'anno 2020 entro il termine del 31.7.2020;
2. Di dare atto che alla determinazione ed approvazione del P.E.F. per l'anno 2020 si procederà entro il 31 dicembre 2020;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c.4, del TUEL al fine di procedere all'emissione degli avvisi.-

Prenotazione Spesa						
Num.	Anno Esercizio	Capitolo	Descrizione	Importo	N. Imp.	N.Subimp.
1	2020	0	-	0,00	0	

COPIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe MELLONE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole,

Nardò
04/06/2020

Il Responsabile del Servizio
(f.to Ing. Nicola D`ALESSANDRO)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole .

Nardò
04/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(f.to Dott. Gabriele FALCO)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Nardò, li 05/06/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. rep. 2197

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 08/06/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: <http://www.comune.nardo.le.it/>

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Nardò, 08/06/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
